



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 77/23/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI CONFRONTI DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL'ART. 49, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208

(CONTESTAZIONE 21/22/DSM N°PROC.2832/ZD)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 aprile 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020*”, in particolare l’articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*” e, in particolare, l’art. 49, comma 1 che recepisce quanto prescritto dall’art. 41, comma 1 del d.lgs. n. 177/05;

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2009 recante “*Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4 novembre 2009, n.257;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 4/16/CONS, del 14 gennaio 2016, recante “*Nuove modalità per la comunicazione all’Autorità delle spese pubblicitarie delle AA.PP. e degli enti pubblici di cui all’art. 41, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Approvazione di un nuovo modello telematico e differimento del termine di presentazione delle comunicazioni*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta d’ufficio da questa Autorità mediante il monitoraggio delle comunicazioni delle spese pubblicitarie da parte delle amministrazioni pubbliche è stata rilevata la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 49, comma 1, d.lgs. 208/21 da parte del Consorzio di Bonifica della Romagna.

In particolare, come da comunicazione inviata dal Consorzio di Bonifica della Romagna e riferita all’esercizio finanziario 2021, il predetto Ente pubblico, nell’assumersi impegni di spesa ai fini di comunicazione istituzionale e dell’acquisto di spazi pubblicitari su mezzi di comunicazione di massa, ha destinato per la suddetta annualità a favore dei giornali quotidiani e periodici l’importo di euro 0,00 pari al 0,00 % del totale delle spese pubblicitarie (euro 18.139,10), a favore dell’emittenza privata televisiva e radiofonica locale l’importo di euro 00,00, pari al 00,00% del predetto totale delle spese pubblicitarie e a favore di altri mezzi di comunicazione l’importo di euro 18.139,10 del suindicato totale delle spese pubblicitarie.

La Direzione servizi media di questa Autorità ha accertato e contestato, in data 12 dicembre 2022 e, poi, notificato, in data 14 dicembre 2022, al Consorzio di Bonifica della Romagna la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 49, comma 1, d.lgs. 208/21, per non aver destinato la quota per almeno il 15 per cento a favore dell’emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale e la quota per almeno il 50% a favore dei giornali quotidiani e periodici.

2. Deduzioni del Consorzio di Bonifica della Romagna

La parte, nel presentare con nota acquisita al prot. n. 0008311 del 12 gennaio 2023 di questa Autorità, appositi scritti difensivi, ha chiesto l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, eccependo quanto segue.

“[...] con la presente si vuole precisare che la spesa di € 18.139,10 riportata alla voce “altri mezzi di comunicazione” in realtà si riferisce ad attività didattica svolta all'interno di scuole del territorio di competenza del Consorzio di Bonifica della Romagna, così come indicato nelle allegate fatture emesse rispettivamente da ATLANTIDE soc. coop. Sociale pa di € 12.539,10 e da CESTHA Centro Sperimentale per la tutela degli Habitat di € 5.600,00”.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, risulta che il Consorzio di Bonifica della Romagna non sia incorso nella violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 208/2021.

In sede istruttoria, dunque, si è rilevata un'erronea classificazione e conseguente imputazione di somme spese da parte del Consorzio di Bonifica della Romagna tra quelle previste a fini di comunicazione istituzionale e all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa.

Dalla documentazione versata in atti, infatti, è emerso che l'importo pari a euro 18.139,10 riferito dal predetto Ente pubblico alle spese destinate ad altri mezzi di comunicazione investe lo “svolgimento di attività didattiche svolte all'interno delle scuole”, come da comunicazione riferita all'esercizio finanziario 2021, e, pertanto, non deve essere riferito a spese destinate per l'acquisto di spazi pubblicitari per fini di comunicazione istituzionale.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 208/21, *“le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici, anche economici destinano, a fini di comunicazione istituzionale e all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, nel bilancio di competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici”;*

CONSIDERATO che dal computo effettuato sulla base dei dati forniti dal Consorzio di Bonifica della Romagna in sede di esercizio del diritto di difesa le spese sopra riportate pari a euro 18.139,10 sono sottratte all'obbligo di comunicazione, di cui all'art. 49, d.lgs. 208/21;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio per insussistenza della contestata violazione della disposizione normativa contenute nell'art. 49, comma 1 d.lgs. 208/21;



UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti del Consorzio di Bonifica della Romagna per la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 208/21.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 aprile 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba